



Bruxelles, 8 marzo 2024
(OR. en)

7493/24

ENT 56
MI 268
COMPET 283
AGRI 186
ENV 258
CHIMIE 19
DELECT 44

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 marzo 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2024) 1309 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 4.3.2024 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta dello stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2024) 1309 final.

All.: C(2024) 1309 final



Bruxelles, 4.3.2024
C(2024) 1309 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.3.2024

recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta dello stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

I sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009¹ sono corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano. I prodotti derivati sono prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale. I prodotti derivati hanno una lunga tradizione di utilizzo come concimi organici e ammendanti a livello nazionale, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1069/2009 e dalle norme nazionali sui prodotti fertilizzanti.

Il regolamento (UE) 2019/1009² stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE. I prodotti fertilizzanti dell'UE recano la marcatura CE e circolano liberamente nel mercato interno. Possono contenere prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione, come stabilito conformemente a tale regolamento, a condizione che tali prodotti derivati siano elencati nella tabella della categoria 10 di materiali costituenti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

Il punto finale nella catena di fabbricazione è il momento a partire dal quale i prodotti derivati non sono più soggetti ai controlli veterinari di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009. Come indicato nella comunicazione sulla disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi³, la definizione di tali punti finali costituisce un passo importante verso la promozione di alternative verdi e circolari al gas naturale e alle materie prime estratte per la produzione di concimi.

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1069/2009, la Commissione ha valutato i prodotti derivati già ampiamente utilizzati nell'Unione come concimi organici e ammendanti del suolo, compreso il letame (stallatico) trasformato.

La Commissione ha determinato il punto finale nella catena di fabbricazione dello stallatico trasformato nel regolamento delegato (UE) 2023/1605⁴.

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1009, il Centro comune di ricerca della Commissione ha valutato lo stallatico trasformato con riguardo agli aspetti pertinenti non tenuti in considerazione ai fini della determinazione di un punto finale nella catena di fabbricazione a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009.

¹ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 novembre 2022: Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi (COM(2022) 590 final).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione, del 22 maggio 2023, che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti (GU L 198 dell'8.8.2023, pag. 1).

Il presente regolamento delegato elenca lo stallatico trasformato nella tabella della categoria 10 di materiali costituenti e stabilisce le prescrizioni necessarie per garantire che i prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti tale materiale costituente siano sicuri ed efficienti dal punto di vista agronomico.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1009, gli esperti designati da ciascuno Stato membro sono stati consultati nell'ambito del gruppo di esperti della Commissione sui prodotti fertilizzanti (E01320) conformemente alle norme stabilite dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁵.

I dettagli di tali consultazioni sono riportati nei verbali delle riunioni tenutesi l'8 dicembre 2022, il 18-19 aprile 2023 e il 28-29 novembre 2023, nonché nei vari documenti di sintesi dei portatori di interessi disponibili al pubblico sulla pagina CIRCABC del gruppo, al seguente indirizzo:

<https://circabc.europa.eu/ui/group/36ec94c7-575b-44dc-a6e9-4ace02907f2f/library/b8e01334-4d39-445d-bf4e-589356d55b1f>

Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno ampiamente sostenuto l'adozione del presente regolamento delegato.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" al fine di raccogliere osservazioni. Sono stati presentati 29 contributi,

alcuni dei quali si riferivano al criterio del tasso di assorbimento dell'ossigeno, esprimendo preoccupazione per il fatto che la soddisfazione di tale requisito è possibile solo mediante compostaggio, mentre lo stallatico trasformato non è necessariamente sottoposto a compostaggio. La Commissione ha spiegato che taluni criteri di stabilità sono necessari per garantire che il prodotto mantenga la propria efficienza agronomica durante il magazzinaggio, che nel prodotto finale non siano presenti semi di piante infestanti vitali e che le emissioni di ammoniaca nell'ambiente siano ridotte. È quindi necessaria una trasformazione aggiuntiva oltre a quella richiesta per raggiungere il punto finale nella catena di fabbricazione. La Commissione ha convenuto sulla possibilità di introdurre maggiore flessibilità per quanto riguarda la trasformazione aggiuntiva, purché siano raggiunti gli stessi obiettivi.

Sono state presentate varie osservazioni in merito alla trasformazione aggiuntiva dello stallatico trasformato volta a migliorare la sua efficienza agronomica e la sicurezza del prodotto. Alcuni contributi riguardavano l'inclusione di vari metodi di trasformazione attualmente in fase di ricerca. La Commissione è del parere che nel regolamento delegato possano essere inclusi solo i metodi di trasformazione ampiamente utilizzati e per i quali siano disponibili informazioni sufficienti in merito alla loro sicurezza.

Sulla base delle osservazioni presentate, è inclusa la lavorazione relativa al recupero di altri nutrienti oltre al fosforo e all'azoto.

È introdotta la possibilità di presupporre la conformità al tenore massimo di 16 idrocarburi policiclici aromatici (IPA₁₆)⁶ per garantire una maggiore flessibilità nell'esecuzione della valutazione di conformità.

⁵ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁶ Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.

Dai riscontri del pubblico sono emerse opinioni divergenti per quanto riguarda le prescrizioni di etichettatura in relazione al tenore di aminopirialid o clopiralid. Da un lato, alcuni partecipanti ritenevano che tale prescrizione di etichettatura non fosse giustificata. Inoltre, è stato spiegato che la prescrizione relativa all'indicazione del tenore sull'etichetta implica l'esecuzione di prove costose in quanto, contrariamente alla preesistente prescrizione di etichettatura relativa alle sostanze che superano un livello massimo di residui, il produttore del prodotto fertilizzante non dispone di informazioni da parte del fornitore sul tenore di tali sostanze nello stallatico. Dall'altro lato, altri partecipanti ritenevano effettivamente opportuno ridurre il valore limite e fornire ulteriori informazioni agli utilizzatori finali in merito alle piante sensibili a tali sostanze. Sulla base di tali osservazioni, la Commissione ha deciso di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità non richiedendo più l'indicazione del tenore esatto sull'etichetta. Gli utilizzatori finali riceveranno tuttavia maggiori informazioni sulle colture di cui è nota la sensibilità a tali sostanze. Qualora il fabbricante sottoponga a prova lo stallatico trasformato e accerti che il tenore è inferiore a un determinato valore limite, sull'etichetta non dovrà figurare alcuna avvertenza.

Tra i riscontri pubblici, un contributo ha richiamato l'attenzione sul fatto che le prescrizioni di etichettatura vigenti non garantiscono che gli utilizzatori finali siano informati in tutti i casi della presenza di azoto proveniente dallo stallatico. Poiché tale informazione è importante per garantire la corretta applicazione delle norme nazionali che recepiscono la direttiva 91/676/CEE del Consiglio⁷, è stata introdotta una prescrizione di etichettatura specifica.

Il progetto di regolamento delegato è stato inoltre notificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, punto 2, dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. Non sono pervenute osservazioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto giuridico modifica il regolamento (UE) 2019/1009. La base giuridica del presente atto delegato è l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009. L'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce ulteriori norme per l'aggiunta di prodotti derivati nell'allegato II di tale regolamento.

⁷ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.3.2024

recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta dello stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003¹, in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE. I prodotti fertilizzanti dell'UE possono contenere prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio². In conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1069/2009, il punto finale nella catena di fabbricazione per lo stallatico trasformato è stato determinato nel regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione³.
- (2) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1009, il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione ha valutato lo stallatico trasformato con riguardo agli aspetti pertinenti non tenuti in considerazione ai fini della determinazione di un punto finale nella catena di fabbricazione⁴.
- (3) Essendo un prodotto derivato comunemente utilizzato nei fertilizzanti organici e negli ammendanti, lo stallatico trasformato può essere oggetto di scambi significativi nel mercato interno. Stabilire le prescrizioni per la marcatura CE dei prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti stallatico trasformato faciliterebbe gli scambi di tali prodotti nel mercato interno. Il JRC ha concluso che l'introduzione dello stallatico trasformato

¹ GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj>.

² Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj>).

³ Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione, del 22 maggio 2023, che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti (GU L 198 dell'8.8.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1605/oj).

⁴ Huygens D., *Technical proposals for processed manure as a component material for EU Fertilising Products*.

nella categoria 10 di materiali costituenti dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 faciliterebbe anche l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio⁵ promuovendo il trasferimento di stallatico trasformato dalle regioni ad alta densità di nutrienti a quelle a bassa densità.

- (4) Lo stallatico trasformato contiene materia organica e nutrienti, in particolare azoto e fosforo, due dei tre macroelementi principali di cui al regolamento (UE) 2019/1009. I suoi lunghi precedenti di utilizzo ne attestano il valore agronomico.
- (5) Per garantire che un prodotto fertilizzante dell'UE contenente stallatico trasformato mantenga il suo contenuto di nutrienti nel corso del tempo, che il suo contenuto di semi di piante infestanti o propaguli vitali sia limitato e che le emissioni di nutrienti nell'ambiente durante il magazzinaggio siano ridotte, è necessario imporre una trasformazione aggiuntiva oltre a quella necessaria per raggiungere il punto finale nella catena di fabbricazione. Lo stallatico trasformato dovrebbe pertanto essere sottoposto a ulteriore trasformazione tramite un passaggio attraverso un setaccio a maglie di dimensioni inferiori a quelle note dei semi di erbe infestanti, oppure tramite la granulazione o la pellettizzazione in determinate condizioni che garantiscano che i semi di piante infestanti non siano più vitali. Potrebbe essere utilizzato anche qualsiasi altro tipo di trasformazione, a condizione che il contenuto di semi di erbe infestanti vitali sia limitato. In alternativa, lo stallatico trasformato potrebbe essere sottoposto a ulteriore trasformazione per soddisfare uno dei criteri di stabilità previsti per la categoria 3 di materiali costituenti (compost). Ciò garantirebbe la stabilità del materiale risultante, facendo in modo inoltre che la decomposizione non continui dopo l'immissione del prodotto sul mercato e che i semi di erbe infestanti non siano più vitali dopo il processo di compostaggio.
- (6) È opportuno introdurre un criterio di sicurezza aggiuntivo per limitare il tenore di 16 idrocarburi policiclici aromatici (IPA₁₆)⁶ che possono essere generati durante la trasformazione dello stallatico. Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ stabilisce prescrizioni in materia di riduzione dei rilasci per gli IPA₁₆ quali sostanze prodotte non intenzionalmente durante i processi di fabbricazione, senza tuttavia introdurre un valore limite in tali casi. Considerati i rischi elevati derivanti dalla presenza di tali inquinanti nei prodotti fertilizzanti, è opportuno introdurre prescrizioni più rigorose rispetto a quelle stabilite nel regolamento (UE) 2019/1021. Il valore limite dovrebbe essere stabilito a livello di materiale costituente, per garantire la coerenza con il regolamento (UE) 2019/1021, e dovrebbe applicarsi in aggiunta ai criteri di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 per la corrispondente categoria funzionale del prodotto. Al fine di agevolare la procedura di valutazione della conformità ed evitare costi inutili, è opportuno introdurre la possibilità di presumere la conformità a tale requisito senza effettuare prove quando dal processo di fabbricazione risulta chiaramente che tale valore limite è rispettato.

⁵ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj>).

⁶ Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.

⁷ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj>).

- (7) Lo stallatico trasformato può essere sottoposto a trasformazione aggiuntiva per migliorarne ulteriormente il valore agronomico o la sicurezza. È opportuno includere nella categoria 10 di materiali costituenti dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 i metodi di trasformazione di cui attualmente si fa ampio utilizzo, quali la separazione solido-liquido, l'essiccazione, la pellettizzazione e il recupero di nutrienti. Le fasi di trasformazione dello stallatico non dovrebbero tuttavia includere processi di conversione termochimica a temperature o pressioni elevate, quali liquefazione, carbonizzazione idrotermica, pirolisi, gassificazione o combustione, in quanto tali processi sono contemplati in altre categorie di materiali costituenti a causa della natura specifica del processo di trasformazione dei materiali.
- (8) Come misura di sicurezza aggiuntiva, è opportuno registrare gli additivi necessari nella trasformazione dello stallatico sulla base del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, secondo le condizioni dettagliate già stabilite nel regolamento (UE) 2019/1009 per gli additivi in altre categorie di materiali costituenti. Ciò garantirebbe che i fabbricanti, nell'effettuare la valutazione dei rischi a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, tengano conto dell'uso di additivi in un prodotto fertilizzante e che la registrazione sia effettuata anche per materiali a basso tonnellaggio.
- (9) Lo stallatico trasformato può inoltre essere disponibile sui mercati locali in quantità superiori alla domanda. Per far sì che il suo magazzinaggio a lungo termine in condizioni non ottimali non abbia ripercussioni negative sull'ambiente, è opportuno limitare il periodo durante il quale lo stallatico trasformato può essere utilizzato come materiale costituente per i prodotti fertilizzanti dell'UE.
- (10) È opportuno introdurre una prescrizione generale di etichettatura per i prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti stallatico trasformato per informare gli utilizzatori finali in merito alle ripercussioni potenziali sulla qualità dell'aria del rilascio di ammoniaca derivante dall'uso di stallatico trasformato e per invitare gli utilizzatori finali ad applicare misure adeguate per ridurre tali ripercussioni.
- (11) Lo stallatico trasformato può contenere aminopiraliid o clopiraliid, sostanze per le quali sono fissati livelli massimi di residui nei o sui prodotti alimentari e mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli utilizzatori di prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti stallatico trasformato dovrebbero pertanto essere pienamente informati in merito alla presenza di tali sostanze, in modo da adottare le misure necessarie per garantire che la coltura ottenuta rispetti i livelli massimi di residui.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009,

⁸ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

- (1) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4.3.2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN